



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONTEVAGO

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

Repertorio n. 712

CONVENZIONE CON LA SOCIETA' COOPERATIVA L'ALBERO DELLE IDEE ONLUS RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) – ANNUALITA' 2016.

L'anno duemilasedici il giorno Sedici del mese di Dicembre in Montevago, presso la sede del Municipio

TRA

L'Amministrazione Comunale di Montevago, codice fiscale n. 92006330846, d'ora in avanti designato con il termine "ente locale", per la quale di intervenire l' Arch./Ing. Giuseppe Neri nato a Naro (AG) il 25.09.1959, Responsabile del settore "Servizi Tecnici", che nella qualità interviene in forza dell'incarico attribuito con nota del Vicesindaco prot. 13066 del 13.12.2016, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Montevago,

E

La Società Cooperativa "L'Albero delle Idee ONLUS" con sede legale in Montevago, via Manzoni n.1, c. f.: 02677340842, d'ora

in avanti nel presente atto designato con il termine di “ente contraente” per la quale interviene il Dott. Giametta Giuseppe, nato a Montevago il 12.06.1940 in qualità di Legale Rappresentante della Società Cooperativa “ L’Albero delle Idee ONLUS” , gestore della comunità alloggio “Karibuni” sita in Montevago Piazza Listz n. 18, autorizzata al funzionamento fino al 17.11.2016, giusto decreto n. 1085 del 17.05.2016 del competente Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 22/86,

PREMESSO

Che con diverse note prot. n. 5527 del 23.05.2016, n. 5922 del 31.05.2016 n. 6281 del 13.06.2016, n. 6351 del 15.06.2016, n. 6791 del 24.06.2016 e n. 6885 del 28.06.2016 è stato comunicato al Comune di Montevago l’ avvenuto inserimento nella comunità-alloggio “Karibuni” della Coop. Soc. “L’Albero delle Idee ONLUS ” di n. 12 minori stranieri non accompagnati (MSNA) dedotti quanti fuoriusciti per allontanamento;

Che la succitata comunità alloggio per minori Soc. Coop. “l’ Albero delle Idee ONLUS” è stata autorizzata con decreto dall’ Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 1085 Serv. 2 del 17.05.2016 per n. 10 unità;

che con nota prot. 39653 del 04.11.2014 l’ Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro ha autorizzato le comunità alloggio ad ampliare la recettività di ulteriori 2 posti.

Che con decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 513 del

18.01.2016 sono stati definiti gli standards strutturali e organizzativi per le strutture di secondo livello, nonché la retta minima pro die e pro capite prevista per l'accoglienza quantificata in € 45,00;

Che con circolare prot. 10817 del 07.04.2016 sono state dettate dall' Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro le istruzioni regolanti l'accoglienza residenziale per i MSNA;

Che con circolare del Ministero dell'Interno prot. 0000861 del 20.01.2016 sono state dettate istruzioni per l'accesso al Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati anno 2016, precisando che i contributi saranno corrisposti trimestralmente per prestazioni erogate accompagnate da idoneo titolo di spesa (fatture, ricevute ecc.);

Che con tale circolare è stato previsto che il contributo è richiesto unicamente dall' Ente Locale che ha effettuato la presa in carico dei MSNA fino al giorno del raggiungimento della maggiore età;

Che con dichiarazione sostitutiva del 28.11.2016, resa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000 l'Amministratore Unico della Soc. Coop. "l' Albero delle Idee ONLUS" Dott. Giametta Giuseppe ha dichiarato che nei propri confronti e soci non sussistono le cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all' art. 67 del D.Lgs n. 159 del 06.09.2011 e s.m.i., oltre a cause ostative ai sensi della Legge anticorruzione n. 190/2012;

Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 51 del

06.07.2016 i minori suddetti sono stati presi in carico a far data dal 20.05.2016 e si è approvato lo schema di convenzione inerente le modalità di attuazione e gestione del servizio di ricovero MSNA;

Tutto ciò premesso:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella comunità alloggio "Karibuni", in premessa indicata e avente le caratteristiche appresso specificate, n. 12 minori su n. 12 posti, minori stranieri non accompagnati con decorrenza dal 20.05.2016 al 17.11.2016 ovvero fino all'inserimento presso strutture dello SPRAR qualora avvenga entro il 17.11.2016.

Art. 2

La comunità-alloggio ha una capacità ricettiva di n. 10 posti come da autorizzazione emessa dall' Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata – obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il giovane può continuare ad essere ospitato nella comunità previo nulla-osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'ufficio per i servizi sociali del comune di residenza del

minore. L'Ente contraente con la stipula del presente atto si obbliga ad adempiere a tutte le prestazioni per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati (MSNA) nel rispetto di tutte le normative in materia.

Art. 3

La comunità-alloggio, inserita nel normale contesto abitativo, è dotata di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988e successivo Decreto Presidente della Regione Sicilia n. 513/2016.

Art. 4

L'Ente contraente si impegna ad adibire nella comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

n. 1 Coordinatore - psicologo,

n. 1 Assistente sociale,

n. 4 educatori professionali

n. 1 mediatore interculturale linguistico;

n. 1 inserviente;

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n° 1 infermiere professionale .

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola

media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 16; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione Comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori.

Art. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'Ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

Art. 6

L'Ente è tenuto a predisporre una scheda personale e una

relazione tecnica a carattere sociale sia nella fase di ingresso sia al momento delle dimissioni.

Nella comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

Considerata la temporaneità dell'accoglienza si cureranno in particolare:

l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione;

il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;

l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;

i contatti con i coetanei di ambo i sessi;

l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.);

l'assistenza socio-sanitaria;

la mediazione culturale,

l'orientamento e assistenza legale;

servizi di gestione amministrativa: tenuta del registro delle imprese, espletamento di tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento dei propri diritti, quali presentazione del modulo

C3 STP, l'accompagnamento alla commissione di Agrigento per il riconoscimento della protezione internazionale, la consulenza

legale agli ospiti, la richiesta del permesso di soggiorno, il suo rinnovo, il titolo di viaggio, tessera sanitaria, codice fiscale, carta

d'identità, iscrizione centro per l'impiego, rapporti con il Tribunale dei minori ecc..

Art. 7

L'Ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

1. infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
2. danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, RCT.

Art. 8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposto un contributo in denaro (pocket money € 1,03) destinato alle piccole spese di carattere personali, come stabilito da direttive regionali-nazionali.

Art. 9

L'Ente contraente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art. 10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato

con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art. 11

Il trattamento alimentare per i minori, dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'A.S.P. competente per territorio, nel rispetto della cultura e della religione del Paese straniero di provenienza del minore. Il vitto include la colazione e i due pasti principali. Nel curare l'alimentazione dei beneficiari si dovrebbe tendere a soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo, curando la loro preparazione in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte.

Art. 12

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità Giudiziaria Minorile, nonché al servizio del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare la comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

E', altresì, facoltà dell'Ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art. 13

L'Ente locale, come rimborso delle spese di gestione, corrisponderà all'Ente gestore la somma di € 45,00 iva inclusa, pro capite per i giorni di effettiva presenza (giusta circolare prot. 861 del 20.01.2016 – MSNA emanata dal Ministero dell' Interno avente ad oggetto “ Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati – Anno 2016) a partire dal 20.05.2016 fino al 17.11.2016, fatta salva ogni ulteriore modifica in merito.

Eventuali integrazioni al costo pro die, pro capite, di € 45,00 saranno corrisposte unicamente nel caso in cui la Regione od altri Enti assegnino a tale titolo ulteriori risorse e comunque fino alla concorrenza massima di € 78,00 IVA inclusa pro die pro capite.

Resta inteso che nessun importo integrativo sarà corrisposto nel caso in cui la Regione o altri Enti non assegnino specifiche risorse integrative come sopra indicato, ne alcuna anticipazione.

Nessun onere è a carico del bilancio comunale in caso di mancato o ritardato accredito da parte della Prefettura e/o altri Enti o di mancata produzione di documenti giustificativi delle spese sostenute da parte dell'Ente contraente, necessari per l'approvazione della rendicontazione delle spese.

Art. 14

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse . Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

a) cambiamenti di gestione della comunità alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;

b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo assistenziale del servizio medesimo;

c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art. 15

La presente convenzione ha la seguente durata: dal 20.05.2016 al 17.11.2016, salvo quanto prescritto dal precedente art. 14.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'Amministrazione Comunale può con deliberazione disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente contraente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio per gli ospiti di effettiva presenza senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizione della presente convenzione. L'Ente contraente si impegna a relazionare mensilmente sullo stato dei minori, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'autorità competente.

Art. 16

L'ente contraente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

il decreto di autorizzazione al funzionamento per la stipula di convenzioni con i Comuni per l'attuazione dell'assistenza in favore di minori, tipologia comunità alloggio, in applicazione dell'art.28 della legge regionale n. 22/86;

l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 17

L'Ente contraente, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara ed attesta di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del Comune Committente che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi e negoziali per conto della contraente Pubblica

Amministrazione.

Dichiara altresì, di accettare e convenire, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del DPR 16/04/2013 n. 62, che la violazione degli obblighi di condotta di cui al citato decreto da parte dello stesso o dei suoi collaboratori costituisce ai sensi dell'art. 1456 del C.C. motivo di risoluzione di diritto del contratto.

Art. 18

La presente convenzione è soggetta a registrazione. Sono a carico dell'Ente contraente tutte le spese per tasse e diritti inerenti e conseguenti la stipula della convenzione relativa al servizio in argomento. Mentre si invocano le agevolazioni attualmente previste per le cooperative sociali ONLUS in ordine alla imposta di bollo di cui all'art. 17 D.Lgs n. 460/97.

Art.19

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e della normativa in materia.

Art.20

Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Sciacca (AG).

Art.21

Obblighi dell'Ente appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Sig. Giametta Giuseppe nella qualità di amministratore unico, assume tutti gli obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010

n. 136 e successive modifiche. La mancata osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sarà causa immediata della risoluzione espressa della convenzione.

Art. 22

L'Ente Contraente dichiara di essere a conoscenza del "Protocollo di Legalità" stipulato tra il Ministero dell'interno, l'Autorità di vigilanza LL.PP., la Regione Sicilina, le Prefetture Provinciali, l'INAIL e l'INPS in data 12 luglio 2005 e si impegna a rispettare, per la parte di propria competenza, le clausole e gli obblighi in esso contenute (v. Circ. Comm. 29 settembre 2005, n. 21348°2-GURS n. 45/2005). In particolare si impegna a fornire le comunicazioni di cui all'art.6 del protocollo ed a rispettare gli obblighi di cui all'art.10.

Art.23

Le parti di questo Atto consentono il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, ed effetti fiscali connessi.

Le Parti convengono reciprocamente che il presente atto composto di n. 15 pagine a video viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32 del D.Lgs n.50 del 18.04.2016.


Le stesse hanno dichiarato e riconosciuto la presente convenzione, conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza previa accertamento delle identità personali, come di seguito specificato:

Il Dott. Giametta Giuseppe nato a Montevago (AG) il 28.01.1957 mediante l'apposizione della firma autografa acquisita digitalmente mediante scanner ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);

Il Responsabile del Settore Servizi Tecnici Arch./Ing. Giuseppe Neri nato a Naro (AG) il 25.09.1959, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);

In presenza delle parti io Segretario Comunale ho firmato per autentica il presente documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);

Firmato:

 (Firma autografa acquisita digitalmente),

Arch./Ing. Giuseppe Neri (Firmato digitalmente),

Il Segretario Comunale/Ufficiale Rogante Dott. Alfonso Sabella (Firmato digitalmente).